



# *Comune di Gualdo Tadino*

## *Provincia di Perugia*

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N. 40

ORDINANZA N° 438

del 16-12-2020

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N.19 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI DEI CITTADINI E DI ATTIVITA' DI RISTORAZIONE**

### **IL SINDACO**

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Viste** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 07 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 07 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Viste** le Ordinanze del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

**Visto** il DPCM 3 dicembre 2020 ed in particolare l'art.1 comma 5;

**Visto** l'art.50 del DLgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

**Visto** l'art.32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica nella città di Gualdo Tadino, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi verificatosi nelle ultime due settimane in controtendenza rispetto al calo della curva dei contagi attualmente in atto in Umbria;

**Rilevato** che viene segnalata dai cittadini la presenza di assembramenti di persone sulle pertinenze e nelle immediate adiacenze dei pubblici esercizi di somministrazione e bevande in particolar modo dopo le ore 17.00 e fino ed oltre l'orario di cessazione dell'attività di somministrazione sul posto di alimenti e bevande fissato dal DPCM 3 dicembre 2020 nelle ore 18.00 nonché del verificarsi di code all'esterno dei supermercati e centri commerciali ed attività in genere con il conseguente elevato rischio di assembramenti;

**Rilevato**, altresì, che nonostante i controlli e la vigilanza posti in essere dalle Forze dell'Ordine continuano a verificarsi episodi di assembramento e di mancato rispetto dell'obbligo di indossare le protezioni respiratorie in particolar modo nei vicoli e nelle strade del Centro Storico;

**Ribadito** l'obbligo indifferibile di indossare sempre e comunque adeguate protezioni delle vie respiratorie sia all'aperto che in luoghi chiusi, così come previsto dai provvedimenti governativi sopracitati;

## **ORDINA**

a decorrere dal 17 dicembre 2020 e fino al 10 gennaio 2021 quanto segue:

1. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 3 dicembre 2020 è vietata da parte delle attività di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie) la somministrazione di alimenti e bevande in pertinenze e/o spazi esterni ad essi adiacenti. E' vietato, altresì, il consumo di alimenti e bevande nei medesimi spazi. E' altresì vietato sostare in pertinenze e/o spazi esterni ad essi adiacenti di supermercati, centri commerciali e strutture ad essi assimilabili. La presente disposizione vale per tutto il territorio comunale.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020 dalle ore 16,00 alle ore 21,00 sono chiuse al pubblico le seguenti vie del centro storico di Gualdo Tadino:

Piazza Martiri e vicoli adiacenti;

Piazza Garibaldi e vicoli adiacenti

Piazza Mazzini

Piazza Soprammuro

Piazza San Francesco

Corso Italia

Largo Donatori di Sangue –Zona Giardini Pubblici

E' fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti, da e per i servizi essenziali quali ambulatori medici, farmacie, poste, uffici bancari ed assicurativi, uffici pubblici e liberi professionisti, nonché dalle abitazioni private.

3. Ad estensione oraria di quanto previsto dall'art, 1 comma 3 del DPCM 3 dicembre 2020 sull'intero territorio comunale dalle 21,00 alle 06,00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute;

### **AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3000,00 ai sensi dell'art,4 del D.L. 25 marzo 2020 n,19 conv, in L.22/05/2020 n.35 e dell'art.2 comma 1 D.L. n.33/2020 conv, in L.14/07/2020 n.74.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata,

Trattandosi di attività di impresa si applica altresì la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni,

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R, dell'Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio,

### **DISPONE**

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- A.U.S.L. Umbria n. 1
- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
- Carabinieri - Comando stazione di Gualdo Tadino;
- Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Gubbio;
- Comando della Polizia Municipale del Comune di Gualdo Tadino.

**IL SINDACO**

**Dr. Massimiliano Presciutti**

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)